



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente-relatore
Dott. Irene TRICOMI	Componente

DECISIONE

Premesso:

che la lista "10 volte meglio", in persona del delegato effettivo Giovanni Vizzarri, ha proposto, con atto depositato l'11 febbraio 2018, ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte di appello di Milano, in data 9 febbraio 2018, depositato il successivo 10 febbraio, con cui, a seguito di rinuncia "a causa del mancato rispetto del criterio di genere", veniva disposta la cancellazione dei candidati Salvatore Trotta e Giorgio Delbarba rispettivamente nei collegi uninominali CU034-02 della circoscrizione Lombardia 4 e CU033-02 della circoscrizione Lombardia 3 per l'elezione della Camera dei deputati

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large stylized signature and the letters 'an' and 'IT'.

del 4 marzo 2018 e, al tempo stesso, venivano dichiarate irricevibili le accettazioni di candidature, presentate dalle signore Paola Varinelli ed Elena Borin, rispettivamente nei predetti collegi CU034-02 e CU033-02, "per consentire il rispetto del criterio di genere", non potendo esse "supplire se non ad un candidato a un collegio plurinominale, mentre non è prevista alcuna supplenza per le candidature uninominali" ed essendo, comunque, tardiva "l'eventuale candidatura sopravvenuta";

che con il ricorso si sostiene: 1) che "i candidati inseriti come supplenti nel collegio plurinominale sono da intendere come inseriti in tutto il collegio plurinominale, quindi anche nei collegi uninominali che sono iscritti all'interno del suddetto"; 2) che l'art. 18-bis, comma 3.1, del d.P.R. n. 361 del 1957, "fa riferimento alle correzioni che l'Ufficio Centrale Elettorale deve indicare agli Uffici Elettorali Circoscrizionali per tutti i casi concernenti il co. 3 dello stesso articolo della medesima legge, che riguarda anche le quote nazionali degli uninominali"; 3) che le modalità indicate dall'art. 22 del citato d.P.R. per le correzioni riguardano anche "la sostituzione dei candidati con i candidati supplenti"; 4) che la disposta sostituzione dei candidati è stata effettuata anche secondo l'"ottica collaborativa" sollecitata da questo Ufficio Centrale Nazionale nella verifica del rispetto della proporzione delle quote di genere imposta dal d.P.R. n. 361 del 1957;

che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte di appello di Milano ha depositato le proprie deduzioni, con cui si ribadiscono le ragioni dell'adottato provvedimento, in quanto supportate dal combinato disposto degli artt. 22, comma 6-ter, lett. a) e b) e 18-bis, commi 3 e 3-bis, del d.P.R. n. 361 del 1957, in conformità del

Handwritten signature or initials on the right margin, possibly reading "ar" and "b".

quale è stata predisposta la modulistica ministeriale per la dichiarazione di presentazione delle liste.

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 3.1, del d.P.R. n. 361 del 1957, inserito dalla legge n. 165 del 2017, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista (o coalizione di liste) nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima e che analogamente prevede la medesima norma per i collegi plurinominali;

che l'Ufficio Centrale Nazionale è chiamato ad assicurare il rispetto di quanto previsto da tale disposizione, in sede di verifica dei requisiti di cui all'art. 22, primo comma, n. 6-*bis*, del citato d.P.R. n. 361 del 1957;

che - come già rilevato da questo Ufficio con la decisione N.85/RIC/2018 (con riferimento all'elezione del Senato della Repubblica, ma in un contesto normativo sovrapponibile a quello rilevante nella specie) - a seguito dei rilievi dell'Ufficio Centrale Nazionale sul mancato rispetto, da parte della lista, delle quote di genere, si apre una fase di interlocuzione con la possibilità, per i presentatori, di rimediare all'errore rilevato, che non è causa di inammissibilità *in limine* della lista stessa;

che, difatti, quanto al meccanismo di scorrimento delle candidature, con utilizzo di quelle supplenti, ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 18-*bis*, comma 3, del citato d.P.R., sebbene il successivo art. 22, comma 6-*ter*, abbia riguardo soltanto

an
b
g

ai collegi plurinominali, nel silenzio del legislatore (e in assenza di divieto), deve ritenersi che, al fine di assicurare il rispetto della prescrizione per la quale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, sia possibile correggere anche la lista dei candidati presentati per i collegi uninominali attraverso la sostituzione del candidato uomo che vi rinunci con la candidata donna già presente nella stessa lista ed inserita nell'elenco dei candidati supplenti del collegio plurinomiale (in tal senso la citata decisione N.85/RIC/2018);

che, del resto, la disposizione del comma 3.1. dell'art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957, inserito dalla legge n. 165 del 2017, nell'imporre la proporzione delle quote di genere, seppure senza essere assistita da espressa sanzione, esprime comunque una forza orientativa nell'interpretazione del sistema normativo elettorale, assumendo detta proporzione valore immanente nella predisposizione delle liste e, dunque, della successiva rappresentanza parlamentare, in una prospettiva egualitaria di partecipazione alla vita democratica del Paese con pari dignità di donne e uomini (artt. 2, 3 e 51 Cost.);

che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi rituale la correzione operata dalla lista "10 volte meglio", in quanto:

- il signor Salvatore Trotta, rinunciante, figura come candidato nel collegio uninominale CU034-02 della circoscrizione Lombardia 4 ricompreso nel collegio plurinomiale CP034-01, in cui figura supplente la signora Paola Varinelli, accettante;

- il signor Giorgio Delbarba, rinunciante, figura come candidato nel collegio uninominale CU033-02 della circoscrizione Lombardia 3 ricompreso nel collegio plurinominale CP033-01, in cui figura supplente la signora Elena Borin, accettante.

P.Q.M.


ammette la signora Paola Varinelli quale candidata della lista "10 volte meglio", in sostituzione del signor Salvatore Trotta, per l'elezione della Camera dei deputati nel collegio uninominale CU034-02 ricompreso nel collegio plurinominale CP034-01 della circoscrizione Lombardia 4;

ammette la signora Elena Borin quale candidata della lista "10 volte meglio", in sostituzione del signor Giorgio Delbarba, per l'elezione della Camera dei deputati nel collegio uninominale CU033-02 ricompreso nel collegio plurinominale CP033-01 della circoscrizione Lombardia 3.


Si comunichi.

Così deciso in data 12 febbraio 2018

I Componenti


B. Vigil
Alberto Crivati
D. ...
Franco ...

Il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi 12 FEB. 2018 h. 12/40

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Pierluigi Esposito

